ACCORDO SINDACALE

Addì 11 dicembre 2012, in Sacile (PN), presso gli uffici della Fadalti s.p.a., in Viale San Giovanni del Tempio n. 12, si sono incontrati:

- La FADALTI S.P.A. in liquidazione e amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari dott. Renato Cinelli e dott. Alfredo Paparo, assistiti dalla Consulente del Lavoro sig.ra Maria Paola Galante
- La ZANUTTA COMMERCIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante dott. Vincenzo Zanutta, assistita dagli avv.ti Flaviano De Tina e Mara Del Bianco
- La RSU della Fadalti s.p.a., in persona del sig. Dariol Fabio
- La RSA della Fadalti s.p.a., in persona della sig.ra Chisena Elena
- La FILCA – CISL di Pordenone, in persona del sig. Brunetta Stefano
- La FENEAL – UIL di Pordenone, in persona del sig. Bozzetto Guerrino
- La FILCAMS – CGIL di Belluno, in persona del sig. De Carli Mauro
- La UILTUCS – UIL di Pordenone, in persona del sig. Ciancio Antonio
- La UILTUCS – UIL Nazionale, in persona del sig. Mauro Agricola
- La FISASCAT – CISL FVG, in persona del sig. Giacomazzi Adriano
- La FISASCAT – CISL di Belluno, in persona del sig. Calvi Stefano

Premesse

A. La FADALTI S.P.A. è stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Pordenone con sentenza N. 96/10 di data 09.12.2010 e sottoposta ad amministrazione straordinaria ex d.lgs n. 270/1999, con Programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 09.09.2011;

B. La FADALTI S.P.A. impiegava, all'atto dell'autorizzazione all'amministrazione straordinaria, n. 233 dipendenti, suddivisi nelle 14 filiali come segue:

I. Belluno: 23 lavoratori, di cui 9 operai, un'apprendista, 13 impiegati
II. Fossalta di Portogruaro: 8 lavoratori, di cui 3 operai e 5 impiegati
III. Lido di Jesolo: 8 lavoratori, di cui 3 operai e 5 impiegati
IV. Oderzo: 7 lavoratori, di cui 2 operai e 5 impiegati
V. Pordenone: 17 lavoratori, di cui 3 operai e 14 impiegati
VI. San Donà di Piave: 7 lavoratori, di cui 2 operai e 5 impiegati
VII. San Dorligo Della Valle: 6 lavoratori, di cui 3 operai e 3 impiegati
VIII. San Vendemiano: 14 lavoratori, di cui 2 operai e 12 impiegati
IX. Sacile: 83 lavoratori, di cui 37 operai, 1 apprendista, 42 impiegati, 2 quadri e 1 dirigente
X. Spilimbergo: 10 lavoratori, di cui 1 operaio e 9 impiegati

XI. Treporti: 20 lavoratori, di cui 12 operai e 8 impiegati

XII. Udine: 16 lavoratori, di cui 2 operai, 13 impiegati e 1 quadro

XIII. Venezia San Lio: 3 lavoratori, di cui 3 impiegati

XIV. Vittorio Veneto: 11 lavoratori, di cui 3 operai e 8 impiegati

C. Dei suddetti 229 dipendenti, il cui elenco con relativi dati identificativi sarà allegato al contratto di cessione d'azienda, n. 112 sono stati collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, 67 dei quali a rotazione;

D. Attualmente i dipendenti ancora impiegati in attività lavorativa della Fadalti s.p.a sono circa 160;

E. Nell'ambito del Programma di cui agli artt. 54 e seguenti D.lgs n. 270/1999, i Commissari hanno inteso dar corso alla cessione del complesso aziendale della Fadalti s.p.a., pubblicando una sollecitazione alla presentazione di offerte irrevocabili su alcuni quotidiani locali e nazionali;

F. In data 07.11.2012 la Zanutta Commerciale srl ha presentato Offerta Irrevocabile di acquisto del complesso aziendale della Fadalti s.p.a., allegando il relativo Piano Industriale;

G. I commissari hanno esaurito il procedimento di selezione della società acquirente;

H. La Zanutta Commerciale srl ha illustrato alla RSU, alla RSA e alle OO.SS. oggi presenti il suddetto Piano Industriale;

I. La Zanutta Commerciale srl ha ribadito l'essenzialità che la forza occupazionale che verrà assorbita non sia superiore a n. 125 lavoratori;

J. In merito alla tipologia del rapporto e al trattamento economico-normativo da applicare agli assumendi dipendenti la Zanutta Commerciale srl ha palesato la necessità di contenere il costo del lavoro attraverso l'eliminazione di tutti quei trattamenti economici ulteriori rispetto alla retribuzione tabellare stabilita dai CCNL di settore applicabili, quali, ad esempio, scatti di anzianità, superminimi, eventuali trattamenti previsti dalla contrattazione territoriale, ecc...;

K. La RSU, la RSA e le OO.SS., nel prendere atto del Piano Industriale, hanno, peraltro, ribadito l'opportunità sociale di programmare il massimo assorbimento possibile di personale in forza alla Fadalti s.p.a. e alle migliori condizioni economiche e normative compatibili con l'attuale contingenza e la sopravvivenza e continuità dell'impresa;

L. Le parti confermano che il presente accordo è, comunque, volto anche alla gestione della crisi aziendale relativa alla Fadalti s.p.a. e finalizzato alla tutela della maggior occupazione possibile nel contesto della suddetta crisi, in ossequio con l'avvio della nuova attività;

M. Le parti in data 04.12.2012 hanno sottoscritto l'accordo ex art. 47 L. 428/1990;

N. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'accettazione dell'offerta datata 07.11.2012 della Zanutta Commerciale s.r.l., giusta nota allegata alla lettera dei Commissari Straordinari di data 11.12.2012.

F.D.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, contribuendo, altresì, a meglio definirne il contenuto;
2. Condizioni essenziali ed indissolubili al cui verificarsi sono subordinati gli obblighi delle parti previsti dal presente accordo sono:
   - che la Fadalti s.p.a. accetti l'offerta di acquisto del complesso aziendale presentata dalla Zanutta Commerciale s.r.l. in data 07.11.2012 e proceda alla stipula del relativo contratto entro il corrente anno
   - che i Commissari Straordinari provvedano alla risoluzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti
3. Al verificarsi integrale delle predette condizioni:
   - **I.** Il complesso aziendale della Fadalti s.p.a. verrà rilevato dalla Zanutta Commerciale s.r.l. con le deroghe all'art. 2112 c.c. che si concordano di seguito:
   - **II.** La Zanutta Commerciale s.r.l. si obbliga a assumere 125 lavoratori che previamente cesseranno il rapporto alle dipendenze della Fadalti s.p.a.;
   - **III.** Tale personale verrà assunto *ex novo*, con la gradualità necessaria a portare a regime l'attività, e comunque entro il 02.01.2013, in base alle necessità organizzative, produttive e gestionali della società acquirente, come indicato nel Piano Industriale, e alle professionalità ritenute dalla stessa utili per ciascuna filiale in cui si articola l'azienda; in ogni caso la Zanutta Commerciale s.r.l., ove siano collocati in mobilità dalla Fadalti s.p.a. più lavoratori appartenenti allo stesso nucleo familiare, si impegna a favorire l'assunzione di almeno uno degli stessi;
   - **IV.** Tale personale potrà essere assunto con contratto a termine prorogabile per una sola volta;
   - **V.** La Zanutta Commerciale s.r.l. in ogni caso garantisce il costante mantenimento per i due anni successivi al 02.01.2013 di non meno di 125 lavoratori previamente licenziati, ex artt. 24 e/o 4, L. 223/91, dalla Fadalti s.p.a.;
   - **VI.** Le parti convengono che i rimanenti dipendenti, oltre ai 125 che assumerà la cessionaria, permarrano in carico alla procedura concorsuale;
   - **VII.** Ai lavoratori licenziati dalla procedura concorsuale e assunti dalla Zanutta Commerciale s.r.l. non verrà riconosciuta, ad alcun effetto legale e convenzionale, l'anzianità di servizio acquisita nel precedente rapporto;
   - **VIII.** Ai lavoratori licenziati dalla procedura concorsuale e assunti dalla Zanutta Commerciale s.r.l. non verrà riconosciuto, fatto salvo quanto stabilito dai CCNL che verranno applicati, alcun ulteriore trattamento economico, nè i superminimi individuali o altri premi goduti nel rapporto con la Fadalti s.p.a.;

IX. Il rapporto di lavoro dei dipendenti licenziati dalla procedura concorsuale e assunti dalla Zanutta Commerciale s.r.l. sarà regolato, in conformità all'attività svolta e alle effettive mansioni espletate, dal CCNL Manufatti in Cemento (Piccola Industria) e dal CCNL Commercio;

X. Le OO.SS. si attiveranno per spiegare ai lavoratori il presente accordo al fine di ottenere e raccogliere anche la loro formale rinuncia alla prosecuzione del rapporto di lavoro nelle forme di cui agli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c. da formalizzare, come da fac-simile che si allega, entro il più breve tempo possibile, e comunque prima del 20.12.2012;

XI. Le OO.SS si attiveranno, altresì, per spiegare ai lavoratori il presente accordo al fine di ottenere e raccogliere la loro rinuncia, nelle forme e termini di cui sopra, ad ogni diritto ulteriore rispetto a quelli previsti nel presente accordo;

XII. E' espressamente confermata, ex art. 63, 5°comma, D. lgs. 270/1999, l'esclusione di ogni responsabilità della Zanutta Commerciale s.r.l. per i crediti vantati a qualsivoglia titolo nei confronti della Fadalti s.p.a. dai lavoratori che assumerà;

XIII. La Zanutta Commerciale s.r.l. provvederà, entro i prossimi 6 mesi, e comunque, decorsi 24 mesi dalla stipula del presente accordo, ad effettuare, in uno con le OO.SS., un'analisi per verificare, in relazione alle compatibilità economiche e organizzative dell'azienda, la possibilità di assumere ulteriori lavoratori ancora alle dipendenze della Fadalti s.p.a o, se dalla stessa licenziati, ancora iscritti alla lista di mobilità; in ogni caso, si esclude, salvo diverso accordo con le OO.SS., l'operatività del diritto di precedenza a favore dei lavoratori addetti a mansioni commerciali e direttive, con facoltà per la Zanutta Commerciale srl di assumere altri dipendenti anche al di fuori dell'ex compagine della Fadalti s.p.a. in amministrazione straordinaria;

XIV. La RSU, la RSA e le OO.SS. confermano che anche la procedura di cui all'art. 47, L. 428/90 è stata correttamente espletata e soddisfatta;

XV. Le parti confermano che l'accordo collettivo di data 04.12.2012 deve ritenersi integralmente sostituito dal presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

ZANUTTA COMMERCIALE SRL

Il legale rappresentante

FADALTI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

(I Commissari Straordinari)

La FILCA – CISL di Pordenone

La FENEAL – UIL di Pordenone

La UILTUCS –UIL Nazionale

La FILCAMS – CGIL di Belluno

La UILTUCS – UIL di Pordenone

La FISASCAT – CISL FVG

La FISASCAT – CISL di Belluno

La RSA della Fadalti s.p.a.

La RSU della Fadalti s.p.a.

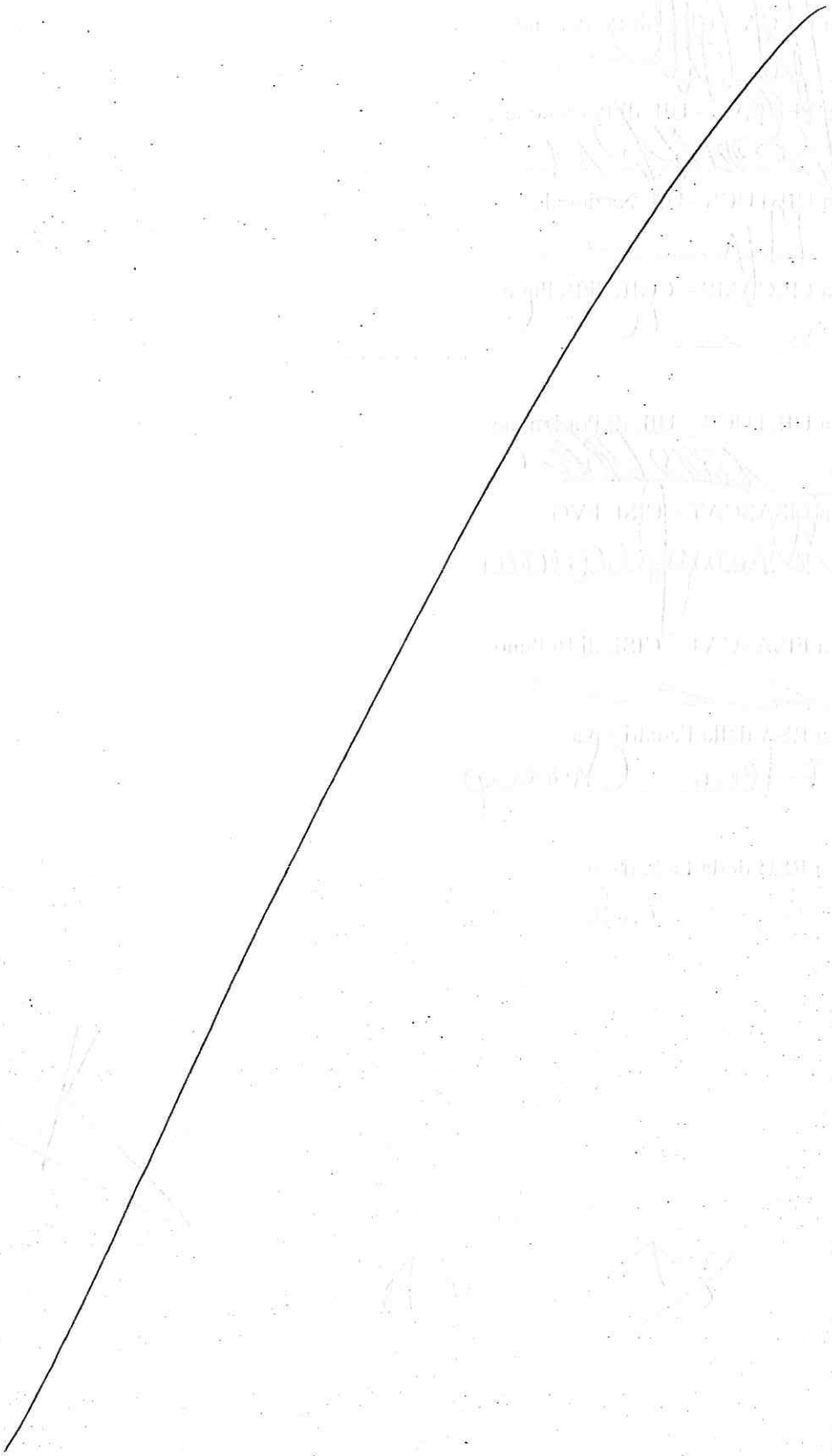

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE EX ARTT. 2112, COMMA 2 C.C. E 411 C.P.C.

Addi _____ in _____, il sig._____,designato dall'organizzazione sindacale_____, ha esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra:

- il sig./la sig.ra _____ residente a _____, CF _____
- La società Zanutta Commerciale s.r.l. (P.IVA 02717210302), in persona del legale rappresentante _____, con sede a Muzzana del Turgnano (UD)
- La società Fadalti s.p.a. in amministrazione straordinaria in persona dei Commissari Straordinari_____, con sede a Sacile (PN)

Il conciliatore
Accertata l'identità delle parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113 comma 4, c.c. e 411 comma 3 c.p.c. e

PREMESSO

A. Che il lavoratore è attualmente occupato presso la Fadalti s.p.a. in amministrazione straordinaria
B. Che in data 04.12.2012 la società Zanutta Commerciale s.r.l. ha sottoscritto un accordo, ex art. 47, L. 428/90, con la Fadalti s.p.a. in amministrazione straordinaria, la RSA e la RSU della stessa, nonché con le OO.SS. relativo alla cessione dell'azienda
C. Che l'accordo di cui sopra prevede l'assunzione dalla mobilità di 125 lavoratori da parte della Zanutta Commerciale s.r.l.
D. Che, in base a detto accordo, i 125 lavoratori saranno assunti alle condizioni economiche e normative stabilite dal CCNL che sarà loro applicato in funzione dell'attività svolta

Tanto premesso:

Il conciliatore ha dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia a seguito del quale ha proposto, e le parti hanno accettato, la sistemazione totale della stessa nei seguenti termini.

1. le premesse fanno parte integrante del presente atto;
2. il lavoratore libera la Zanutta Commerciale s.r.l. da tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro che intercorre con la Fadalti s.p.a. in amministrazione straordinaria sino al 01.01.2013, dando atto di nulla dover pretendere nei confronti della stessa e, comunque, rinunciando ad ogni diritto maturato;
3. il lavoratore rinuncia, inoltre, alla continuità del rapporto e a tutti gli ulteriori effetti previsti dall'art. 2112 c.c. e, pertanto, conferma che al rapporto di lavoro che eventualmente sarà instaurato alle dipendenze della Zanutta Commerciale s.r.l. saranno applicati i soli trattamenti economici e normativi stabiliti, in ragione delle effettive mansioni assegnate, dal CCNL di settore (Manufatti in cemento piccole

industrie o Commercio) che sarà applicato, in conformità all'accordo sindacale di data 04.12.2012;

4. la presente conciliazione è voluta come definitiva e tombale sicchè nulla sopravvive ad essa per qualsivoglia titolo, ragione o causa inerente il rapporto tra le parti intercorso, anche se non espressamente dedotta, se non quanto dalla stessa trae origine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig/sig.ra _____

Zanutta Commerciale s.r.l.

Fadalti s.p.a. in amministrazione straordinaria

Il conciliatore